

## Cooperazione in materia penale

La cooperazione giudiziaria in materia penale è facilitata tra gli operatori della giustizia dei paesi membri.



Il [programma di Stoccolma](#) stabilisce un nuovo elenco di obiettivi per il periodo 2010-2014:

- sviluppare strumenti per attuare il principio del riconoscimento reciproco in ogni fase del procedimento penale;
- ravvicinare il diritto procedurale e il diritto sostanziale degli Stati membri, ove necessario, per migliorare la fiducia e il riconoscimento reciproci;
- elaborare norme minime comuni per garantire che i processi siano equi in tutta l'UE;
- creare e assistere organismi o strumenti di cooperazione giudiziaria dell'UE quali EUROJUST e la rete giudiziaria europea in materia penale;
- migliorare la fiducia reciproca tra gli ordinamenti giudiziari nazionali dell'UE sviluppando una cultura giudiziaria europea mediante la formazione e il collegamento in rete degli operatori della giustizia;
- controllare l'attuazione delle normative UE che sono già state adottate;
- tener conto degli aspetti esterni della cooperazione giudiziaria dell'UE (per esempio negoziazione di accordi con paesi terzi, valutazione degli ordinamenti giudiziari di paesi che chiedono – o stanno esaminando la possibilità di chiedere – l'adesione all'UE)

L'UE ha adottato vari strumenti legislativi conformemente al principio del riconoscimento reciproco. Consultare le pagine pertinenti per ulteriori informazioni in merito al:

- mandato d'arresto europeo,
- mandato europeo di ricerca delle prove,
- blocco dei beni e sequestro probatorio,
- provvedimenti di confisca,
- scambio di informazioni in merito a condanne/casellari giudiziali,
- [Misure cautelari e successive al giudizio](#),
- Riconoscimento reciproco delle misure di protezione,

- Riconoscimento reciproco delle sanzioni pecuniarie.

Sono state adottate tre direttive per elaborare norme minime comuni al fine di garantire processi equi:

- [direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali](#)
- [direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali](#) e
- [direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e di comunicare al momento della privazione della libertà personale](#)

---

**Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.**

Ultimo aggiornamento: 22/01/2019